

31 marzo 2020

## Articolo 55 del Decreto “Cura Italia”: Cessione di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti e trasformazione in crediti d’imposta delle DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE non utilizzate

Tra le misure di sostegno alle imprese introdotte dal D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia, di seguito “DL”), l’art. 55 del DL riformula l’art. 44-bis del DL 34/2019, prevedendo la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (“DTA”) riferite alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE derivanti dalla cessione a terzi, a titolo oneroso, dei crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti (cui ci si riferisce, in senso atecnico, come crediti “deteriorati”).

L’intervento dovrebbe consentire alle imprese di “monetizzare”, anticipandone l’utilizzo tramite il meccanismo della compensazione, tali attività, determinando una riduzione del fabbisogno di liquidità connesso al versamento di imposte e contributi.

### Meccanismo applicativo

Le società che entro il 31 dicembre 2020 cedono a titolo oneroso i propri **crediti, sia commerciali che finanziari**, vantati nei confronti di **debitori inadempienti** (i.e., ai fini della norma in oggetto, i crediti per i quali il mancato pagamento si protragga per oltre 90 giorni dalla data in cui lo stesso era dovuto), possono trasformare in credito d’imposta le DTA riferite ai seguenti componenti (qui definite, per semplicità, “DTA Rilevanti”):

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del TUIR alla data della cessione (“**Perdite fiscali**”). Per espressa disposizione normativa, le Perdite fiscali rilevanti sono calcolate senza tenere conto dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 84 del TUIR;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011 (“**Eccedenze ACE**”) non ancora dedotto, né fruito come credito d’imposta ai fini IRAP, alla data della cessione.

L’effettiva possibilità di beneficiare della norma in oggetto presuppone quindi, allo stato, che le società cedenti siano titolari di Perdite fiscali o Eccedenze ACE pregresse, o che le generino nel periodo di imposta 2019. In relazione a quest’ultimo punto, in particolare, poiché la norma parla di DTA “trasformabili”, si ritiene che le Perdite fiscali/Eccedenze ACE che vengono ad annullarsi per effetto della trasformazione in crediti di imposta non necessariamente debbano essere già presenti nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2018, potendo al contrario venire ad esistenza anche a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019, da presentarsi nel corso del 2020.

Il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di trasformare le DTA Rilevanti in crediti d’imposta anche qualora le attività per imposte anticipate non siano state iscritte in bilancio (a causa del mancato rispetto dei criteri previsti dai principi contabili, quale ad esempio la ragionevole certezza di generare reddito imponibile sufficiente al relativo riassorbimento negli esercizi d’imposta successivi).

La quota massima di DTA Rilevanti, convertibili in credito d’imposta, è pari al **20%** del **valore nominale** dei crediti ceduti, i quali rilevano fino ad un **massimo di 2 miliardi di euro** (qui definito per semplicità il “**Plafond**”). Il Plafond è determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, cumulando le operazioni poste in essere da soggetti appartenenti al medesimo gruppo (secondo la

definizione di cui all'articolo 2359 del codice civile). Data la formulazione generica della norma agevolativa, dovranno essere, peraltro, definite le concrete modalità di applicazione della stessa all'interno dei gruppi di imprese (si pensi, ad esempio, ai criteri di rilevanza delle cessioni che saranno poste in essere da ciascuna delle società appartenenti al gruppo, ai fini del rispetto del Plafond, così come alle problematiche che potrebbero generarsi nell'ambito di gruppi aderenti al regime del consolidato fiscale).

Possono beneficiare del nuovo regime di conversione delle DTA in crediti d'imposta tutte le imprese per le quali non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di insolvenza. A questo riguardo, la lettera della norma lascia, peraltro, spazio ad alcuni dubbi interpretativi, poiché l'agevolazione sembra riferita esclusivamente alle imprese esercitate in forma societaria; laddove si aderisse a questa interpretazione, rimarrebbero fuori dall'ambito applicativo le imprese individuali, gli enti commerciali, nonché le stabili organizzazioni di imprese non residenti (quest'ultimo punto, in particolare, meriterebbe maggiore attenzione dal legislatore).

Non sono agevolabili le cessioni effettuate nei confronti di società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché di società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

## Esercizio dell'opzione

Secondo la formulazione del nuovo articolo 44-*bis*, la trasformazione delle DTA Rilevanti in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, e dalla stessa data le attività in questione non possono più essere utilizzate a riduzione del reddito.

Tuttavia, la conversione è subordinata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11 del D.L. n. 59/2016. Si ricorda, a tale proposito, che il comma 1 dell'art. 11 impone alle imprese interessate alla trasformazione di alcune DTA (c.d. "qualificate") in crediti d'imposta, di esercitare una specifica opzione, irrevocabile, a fronte del pagamento (in determinati casi) di un canone annuo. Le modalità di esercizio dell'opzione ed i termini di calcolo del canone sono stati oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/2016, cui si ritiene - nei limiti in cui gli stessi risultino compatibili ed in assenza di diverse indicazioni - di poter fare riferimento anche in questa sede.

Se non ancora espressa, l'opzione potrà essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti (*i.e.*, in sede di dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2019). La stessa ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

## Utilizzo dei crediti d'imposta

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di tempo e di importo, in compensazione nel modello F24, ovvero a norma degli artt. 43-*bis* e 43-*ter* del D.P.R. n. 602/73, ovvero chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

Stando all'attuale formulazione normativa, nel caso in cui l'opzione per la conversione delle DTA in crediti d'imposta non sia ancora stata esercitata, e debba quindi essere esercitata nel corso del 2020, l'effettivo utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalla conversione dovrebbe essere consentito solo a decorrere dall'esercizio successivo (*i.e.*, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2021).

Questa impostazione, sebbene coerente con la lettera della norma, non appare tuttavia in linea con la sua *ratio* agevolativa. Si auspica, pertanto, che, in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, il

Legislatore possa dar luogo ad una revisione della disposizione che consenta ai contribuenti di utilizzare immediatamente il credito d'imposta generato dalla conversione (salvo decadenza dall'agevolazione e contestuale recupero delle imposte non versate qualora l'opzione non sia effettivamente esercitata nel periodo d'imposta in corso).

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  
la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione,  
elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del  
Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.  
Per qualsiasi informazione scriveteci a: [coronavirus@gop.it](mailto:coronavirus@gop.it)

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.